

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-157 del 16/01/2017
Oggetto	Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di Imola ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 115 del 27/01/2016 (PG n°9586/2015) relativa alla società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Gambellara n° 62/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-177 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di Imola ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 115 del 27/01/2016 (PG n°9586/2015) relativa alla società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Gambellara n° 62/A

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. per lo stabilimento ubicato nel Comune di Imola, via Gambellara n° 62/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ⁴
 - Autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura ⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
5. Obbliga la società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop.. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop., c.f e p. iva 00317470375, avente sede legale e stabilimento in comune di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellara n° 62/A, ha presentato in data 20/06/2016⁹ al Suap del comune di Imola una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per il sito produttivo¹⁰.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica degli scarichi di reflui idrici in acque superficiali e viene richiesta l'autorizzazione di un nuovo punto di scarico in pubblica fognatura. E' dichiarato che non sono apportate modifiche all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico dello stabilimento produttivo e pertanto resta immutato l'allegato tecnico dell'autorizzazione unica ambientale vigente relativo alle emissioni in atmosfera, nonché il parere in merito alla valutazione di impatto acustico.

In data 03/08/2016 è pervenuta della documentazione integrativa volontaria inviata dall'azienda C.L.A.I. Soc. Agricola Coop..¹¹ in merito agli scarichi di reflui idrici oggetto della modifica.

Sono pervenuti i seguenti pareri tecnici:

- in data 01/08/2016 il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE¹²

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/11664 del 24/06/2016, **pratica SINADOC n°20374 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal comune di Imola ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 115 del 27/01/2015 (PG n°9586/2015).

¹¹ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/14620

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO n° 14441 del 01/08/2016

- in data 30/09/2016 il parere favorevole espresso dal comune di Imola in merito allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura¹³ e parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa, ente gestore del servizio Idrico Integrato

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 22,10 (importo corrispondente alla matrice scarichi di acque industriali cod. tariffa 12.04.01.07 ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in acque superficiali come individuati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°115 del 27/01/2015 PG n° 9586/2015 senza fissare prescrizioni.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2016/18254

Autorizzazione Unica Ambientale

C.L.A.I. Soc. Agricola Coop.. - Comune di Imola - loc. Sasso Morelli - via Gambellara n° 62/A

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico 1 (1/1 nella planimetria generale)

Scarico esistente in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 2 (2 nella planimetria generale)

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 3 (3 nella planimetria generale)

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 4 (4 nella planimetria generale)

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 5 (5 nella planimetria generale)

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 6 (6/1 nella planimetria generale)

Scarico esistente in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 7 (6/2 nella planimetria generale)

Scarico esistente in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque reflue dei processi produttivi, dei reflui derivanti dal nuovo impianto di produzione biogas e dalle acque reflue dei servizi igienici, trattate con depuratore biologico a fanghi attivi con affinamento finale mediante lagunaggio. In corrispondenza della fase di lagunaggio vengono convogliate le acque di processo a servizio della centrale

frigorifera e parte delle acque di dilavamento delle coperture; a monte del lagunaggio è previsto l'accumulo in vasca dedicata, allo scopo di fornire acqua utilizzabile dal gruppo di pompaggio antincendio quale presidio di sicurezza dello stabilimento.

Altre immissioni

Scarico 8 (7 nella planimetria generale)

Scarico in pubblica fognatura delle acque nere di competenza del Comune di Imola

Prescrizioni

- 1) Lo Scarico 7 delle acque industriali punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 2) Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, considerate le modalità di utilizzo delle aree esterne, non soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità, ma alla corretta gestione e manutenzione dei sistemi di raccolta comprensiva di periodici interventi di verifica funzionale e pulizia delle caditoie e dei pozzetti di ispezione;
- 3) Per la gestione di eventuali eventi accidentali che provochino il rilascio sui piazzali di sostanze liquide inquinanti (es: ribaltamenti di mezzi, incendi, ecc.) dovrà essere reso possibile il contenimento mediante l'immediata attivazione di idonee procedure d'emergenza che prevedano la possibilità di intercettazione di tali sostanze prima dell'immissione nei corpi idrici ricettori;
- 4) Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non si ritiene necessario richiedere ulteriori adeguamenti alle disposizioni di cui alla DGR. 286/2005 in quanto la situazione consolidata in essere non ha finora evidenziato fenomeni di contaminazione dei ricettori riconducibili alle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di ristrutturazione radicale dello stabilimento e degli impianti o di utilizzo delle aree esterne per l'attività che possano originare contaminazione delle acque meteoriche, il titolare degli scarichi è tenuto a proporre sistemi più affinati per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne secondo le indicazioni della DGR 286/2005 punto 8 e della DGR 1860/2006;
- 5) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Sia eseguita la periodica manutenzione dell'impianto di depurazione comprensiva delle opportune verifiche funzionali da parte di una Ditta specializzata;
 - I fanghi originati dall'impianto di depurazione siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia;
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza;
 - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- 6) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di

trattamento delle acque;

- 7) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:

- Copia precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con atto IP 210/2015 n.115/2015 P.G.n°9586 del 27/01/2015 CL 11.19/167/2015 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Autorizzazione Unica Ambientale

C.L.A.I. Soc. Agricola Coop.. - Comune di Imola - loc. Sasso Morelli - via Gambellara n° 62/A

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dall'attività dell'impianto di lavorazione carni e salumi.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola con il proprio parere Prot.Gen n°35343 del 15/09/2016 e del parere HERA Spa Prot 98455 del 05/09/2016, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. Gen. n. 35343

Imola, 15 settembre 2016

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
IN PUBBLICA FOGNATURA**

IL DIRIGENTE

- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla CLAI soc. coop. agr. con atto unico n. 9/T del 02.03.2015, Prot. Gen. n. 9144 dell'11.03.2015;
- vista l'istanza di modifica sostanziale e l'integrazione volontaria inviate agli Enti rispettivamente con Prot. Gen. n. 24232 del 23.06.2016 e Prot. Gen. n. 29842 del 03.08.2016;
- **visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Hera – Direzione Acqua – Prot. 98455/2016, pervenuto al Prot. Gen. 33776 del 05.09.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare le acque industriali in pubblica fognatura derivanti dall'attività di lavorazione carni/salumi a Imola in Via Laguna 27/a, alle condizioni indicate da Hera – Direzione Acqua – nella comunicazione prot. 98455/2016 pervenuta al Prot. Gen. n. 33776 del 05.09.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;



CITTÀ DI IMOLA

- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spettabile
 COMUNE DI IMOLA
 Servizio Interventi Economici - SUAP
 Piazza Gramsci 21
 40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

Modena, li 5 settembre 2016
 GS prot.gen. n. 98455

Spettabile
 ARPAE
 Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
 Via S. Felice 25
 40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
 ■ Riferimento pratica n° 76619 del 24/06/2016 e n°90470 del 03/08/2016;

■ Responsabile dello scarico	CLAI soc. coop. agr.
■ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	via Gambellara 52/a - Imola
■ Destinazione d'uso dell'insediamento	attività di lavorazione carni/salumificio
■ Potenzialità dell'insediamento	15.000 mc/anno
■ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
■ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
■ Sistemi di trattamento prima dello scarico	grigliatura (grossolana e fine)
■ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MASSA LOMBARDA, VIA ARGINE SAN PAOLO MASSA LOMBARDA

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni volontarie presentate, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella fognatura (impianto sollevamento di Sasso Morelli) l'immissione indicata con il n.7 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque industriali derivanti dall'attività di lavorazione carni/salumificio.
- 3) L'allacciamento dello scarico dovrà avvenire direttamente nella vasca di sollevamento dell'impianto di Sasso Morelli tramite una condotta privata dedicata che correrà parallela ed indipendente rispetto alla condotta già autorizzata con atto AIA n° 25966 del 27/02/2015.
- 4) Come indicato nella relazione tecnica e nella planimetria fornite ad integrazione della domanda, i reflui subiranno un trattamento di grigliatura (grossolana e fine) prima dell'immissione nella vasca della capacità di 150 mc adibita ad accumulo/omogenizzazione.
- 5) Potranno essere accettati in fognatura reflui industriali con concentrazioni inquinanti in deroga ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.3 All.5 alla parte III – colonna scarichi in reti fognarie; più precisamente gli scarichi dovranno rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:

volume giornaliero massimo	48	mc/g
volume massimo annuo	15.000	mc/anno
portata massima oraria	2	mc/h
concentrazione inquinante in BOD5	1.000	mg/l
concentrazione inquinante in COD	2.000	mg/l
concentrazione inquinante in SST	500	mg/l
concentrazione inquinante in NH4	150	mg/l
concentrazione inquinante in P tot	30	mg/l
concentrazione inquinante in Cloruri	4.000	mg/l

Per quanto concerne i parametri non menzionati la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.5 All.5 alla parte III – colonna scarichi in reti fognarie.

- 6) In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo.
- 7) **Con cadenza quinquennale le prescrizioni contenute nel presente parere dovranno essere rivalutate e riconfermate con espresso nulla osta di Hera.**
- 8) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 9) Per la misura quantitativa delle acque scaricate sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico; tale strumento dovrà essere tarato, tramite ditta specializzata, con cadenza almeno biennale ed il relativo certificato di taratura andrà trasmesso ad Hera. E' inoltre tenuta alla verifica periodica (almeno mensile) del corretto funzionamento del contatore allo scarico e ad annotare le letture. Ogni eventuale disservizio o malfunzionamento dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.
- 10) Lo scarico dovrà essere inoltre dotato di un sistema automatizzato di controllo e blocco in caso di tracimazione o guasto dell'impianto pubblico di sollevamento Sasso Morelli.
- 11) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 12) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

C.L.A.I. Soc. Agricola Coop.. - Comune di Imola - loc. Sasso Morelli - via Gambellara n° 62/A

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 175453 del 27/11/2012, rilasciato alla società C.L.A.I. Soc. Coop a rl, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B;

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



PROVINCIA DI
BOLOGNA

DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-

Rinnovo dell'autorizzazione concessa con atto PG n°114837 del 03/05/2005 alla Ditta C.L.A.I. Soc. Coop. a rl per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellare n° 62/A.-

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI
IL RESPONSABILE U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

Premesso che, con atto PG n° 114837 del 03/05/2005, la Ditta C.L.A.I. Soc. Coop. a rl, con sede legale e stabilimento in comune di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellare n° 62/A, è autorizzata, ai sensi dell'art. 15 comma a) del DPR n° 203/88, alla modifica sostanziale dell'impianto con emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione salumi;

Vista la nota Prot. n° 24027 in data 29/05/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 01/06/2012 (PG n°88697/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Imola, e vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta C.L.A.I. Soc. Coop. a rl nella persona del gestore Bettini Giovanni, formulata in data 16/05/2012, per la modifica sostanziale dello stesso impianto con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellare n° 62/A;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;



Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010);

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 03/08/2012 e che durante tale seduta è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Vista la documentazione integrativa del 07/09/2012, agli atti con PG n° 149941 del 08/10/2012;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 16/10/2012, PG n° 161712/12;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 07/06/2012 dal Comune di Imola;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

r i n n o v a

l'autorizzazione PG n° 114837 del 03/05/2005;

e d a u t o r i z z a ,





visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta C.L.A.I. Soc. Coop. a rl alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione e commercializzazione salumi, ubicato in Comune di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellare n° 62/A, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta C.L.A.I. Soc. Coop. a rl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA N°1

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA N°2

Portata massima	8600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
--	------------------------

Per i punti di emissione E1 ed E2 non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI

Punto di emissione proveniente da impianto termico per il quale non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni della basse potenzialità termica nominale.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: CALDAIA N°3

Portata massima	19400 Nm ³ /h
Altezza minima	6.50 m





Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: CALDAIA N°4

Portata massima 1300 Nm³/h

Altezza minima 8.50 m

Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ESTRATTORE SCOTTATURA

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: MACCHINA LAVACARRELLI

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: MACCHINA LAVASALAMI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: ASPIRATORE INFARINATURA E SOFFIATURA

Portata massima 15000 Nm³/h

Altezza minima 5 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: SALDATURA



Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E21 - E24

PROVENIENZA: MACCHINA LAVA VAGONETTI

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: MACCHINA LAVA CARRELLI

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: INFARINATURA SPRAY

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:





- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di



condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e





documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) La messa in esercizio dei punti di emissione E21, E22, E23 ed E24 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E21, E22, E23 ed E24 e comunque non oltre il 30/11/2013 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30/11/2013 tutte le prese di campionamento delle emissioni esistenti per le quali è prevista periodicità di analisi al punto 11) del presente atto, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto



campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

- 7) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 8) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto di Imola deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 9) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 10) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la

periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 11) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E14, E19, E15, E21, E22, E23 ed E24.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- 12) L'identificazione, da parte della Ditta C.L.A.I. Soc. Coop. a rl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 13) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale di Imola, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

U.O. Procedimenti Autorizzativi
(Stefano Stagni)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.